

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Associazione Culturale "EUREKA"

C.F. / P.I. 91020280045/02860520044



L'anno 2024 il giorno 02/08/24 alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci.

E' chiamata a presiedere la riunione la Sig.ra Bongiovanni Maria la quale chiama a segretario la Sig.ra Masante Nadia che accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto per la validità delle Assemblee in seconda convocazione.

Dichiara pertanto che l'Assemblea deve considerarsi pienamente regolare ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione al fine di adempiere gli obblighi di iscrizione al Runts;
- 2) Varie ed eventuali.

La Presidente prende la parola, relazionando sulla necessità di addivenire ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello Statuto secondo quanto richiesto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 a seguito di sospensione dell'iscrizione al registro Runts e relative richieste.

Con voto unanime l'Assemblea approva le modifiche condivise ed esposte dalla Presidente.

La Presidente specifica la possibilità di esonerare l'Associazione dal versamento dell'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 del CTS al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), il quale dispone che "..... Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative...."

Null'altro essendovi a deliberare la Presidente alle ore 22.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Nadia Masante

Maria Bongiovanni



794
794
BONGIOVANNI MARIA
EUREKA

L'Addetto
Irene BONAUDI
"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Erika Toldo"

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE –
ASSOCIAZIONE CULTURALE “EUREKA A.P.S. - E.T.S.”**

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata “EUREKA APS”. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “Associazione EUREKA”.

L'acronimo “APS”, senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C..

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 recante il “Codice del Terzo Settore”.

L'Associazione ha sede in CHERASCO (Cn) in via Savigliano n.11. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 – Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha per scopo una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.

Le attività che si propongono di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati anche ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, le seguenti:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i D.Lgs 117/2017).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- Organizzare corsi di musica
- Creare il connubio tra corsi di musica e l'arte in tutte le sue forme.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.

L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, come, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Organizzare corsi, seminari, incontri e attività divulgative.
- Organizzare giochi di società e di abilità mentale, cene sociali, viaggi, attività didattiche estive

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate; dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

Art. 3 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali di Promozione Sportiva e Sociale, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

L'Associazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi, anche, dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Ammissione all'associazione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, che facciano apposita domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci (Esercente la patria potestà').

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo anche mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo; dovrà altresì impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo in quanto l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione.

Art. 8 – Qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Tesoriere e il Segretario
- L'organo di controllo nei casi sia obbligatoria la nomina o se ne ravveda la necessità.

Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un decimo dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano da consegnare almeno venti giorni prima o a mezzo mail / pec o sms da inviarsi anch'essi almeno venti giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è

esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all' elettorato passivo.

E' ammesso l' intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell' Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È possibile lo svolgimento dell' assemblea, con l' annessa partecipazione alla stessa da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsapp ect); in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto dai soci che hanno preso parte per via telematica entro 90 giorni dalla data dell' assemblea. Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l' apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata.

Art. 11 – Compiti delle Assemblee

All' Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell' anno trascorso entro 4 mesi dalla chiusura dell' anno sociale precedente;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all' ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell' Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all' ordine del giorno.

L' Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L' Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all' ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un' ora.

L' Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall' Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l' atto costitutivo e lo statuto, l' Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Art. 12 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

È prevista la gratuità delle cariche sociali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 13 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario / Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 16 – Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario predispose lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Art. 20 – Organo di controllo

L'associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Durata e scioglimento

durata dell'Associazione è illimitata.

l'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, al caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Controversie

tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Normativa di riferimento

per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Roreto di Cherasco

02/08/2024

Firma dei soci fondatori

Roberto Bongiovanni
Rossana Nobile

7 AGO. 2024

